



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO  
ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
VILLONGO – FORESTO SPARSO – GANDOSSO  
Via A. Volta, 1 - 24060 VILLONGO (BG) - C.F.95118490168  
☎ 035 927200  
e-mail: [bgic891004@istruzione.it](mailto:bgic891004@istruzione.it) - pec: [bgic891004@pec.istruzione.it](mailto:bgic891004@pec.istruzione.it)  
Sito Internet: [www.icvillongo.edu.it](http://www.icvillongo.edu.it)

Data e protocollo (*vedi segnatura*)

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE SNACK E BEVANDE CALDE E FREDDE A MEZZO DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DA ALLOCARE NELLE SEDI DELL’I.C. di VILLONGO – CIG B22BCB71C3

Tra

l’Istituto Comprensivo di Villongo, con sede a Villongo (BG) in via A. Volta, 1 Villongo (BG) 24060

C.F. 95118490168, con rappresentante legale il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Luisa Mastrogiovanni nata a Venezia il giorno 19/10/1967 e domiciliata per la sua carica presso l’Istituto Comprensivo di Villongo, da ora in avanti denominato “Istituto”

e

la Società OVDAMATIC S.p.a., con sede legale a Brescia (BS) in Via Bormioli, 32/34 25135 – cod. fisc. e partita IVA 03146940170, da ora in avanti denominata “ Gestore” per la quale interviene nel presente atto il Sig. Giorgio Barozzi nato a Milano (MI) il 21/08/1953 residente a Botticino (BS) Via Cavour, 106 – C.F. BRZGRG53M21F205P in qualità di Procuratore della società Ovdamatic S.p.a.

SI CONVIENE E SI STIPULA

PARTE I- DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L’appalto ed i rapporti derivanti dall’aggiudicazione dello stesso sono regolati da:

- disposizioni del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. per le parti espressamente richiamate;
- dalla normativa di settore (fornitura di pubblici servizi in concessione);
- dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 marzo 2016, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2016 al n. 1579, recante la disciplina della gestione finanziaria, economica e patrimoniale, nonché dell’attività negoziale dell’Agenzia;
- dagli atti di gara (Disciplinare di Gara, il Capitolato Speciale d’Oneri nonché ogni prescrizione contenuta in tutta la documentazione di gara);
- dalle norme del Codice Civile, per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti sopraindicate.

Firmato digitalmente da MASTROGIOVANNI MARIA LUISA

ART. 2 - OGGETTO DEL SERVIZIO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di gestione alle condizioni e secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico (Richiesta Di Offerta in Mepa N. 4449740 – prot. n. 5903/VI.2): “per l'affidamento in concessione del servizio di erogazione di snack e di bevande calde e fredde a mezzo di distributori automatici (ai sensi del d.lgs. n.36/2023 e s.m.i.) da collocarsi presso:

- **Scuola secondaria di Villongo Via A. Volta, 1 :**

n.1 distributore bevande calde

n.1 distributore bevande fredde e snack

- **Scuola primaria di Villongo Via Roma, 37 (provvisoriamente in via Volta, 1 Villongo):**

n.1 distributore bevande calde

n.1 distributore bevande fredde e snack

- **Scuola secondaria di Foresto Sparso Via Bonini, 25 :**

n.1 distributore bevande calde, bevande fredde e snack

-**Scuola primaria di Foresto Sparso Via Bonini, 25:**

n.1 distributore bevande calde

n.1 distributore bevande fredde e snack

-**Scuola dell'Infanzia di Foresto Sparso Via Bonini, 47:**

n.1 distributore bevande calde, bevande fredde e snack

-**Scuola primaria di Gandosso Via Bossoletti, 18:**

n.1 distributore bevande calde

ART. 3 - DURATA DEL SERVIZIO

Il contratto avrà decorrenza e termine, dal 15/07/2024 al 14/07/2027.

ART. 4 - CORRISPETTIVO A FAVORE DELL'I.C. di VILLONGO

Il Gestore dovrà corrispondere all'Istituto un corrispettivo annuo di € 1.200,00 per la concessione dell'installazione di n. 9 distributori.

Il gestore si obbliga a pagare il corrispettivo stabilito entro il 30/09.

Il Gestore dovrà inoltre corrispondere, se richiesti dai Comuni di Villongo, Foresto Sparso e Gandosso le eventuali spese per l'utilizzo dell'energia elettrica e dell'acqua.

## PARTE II - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO DI GESTIONE

### ART. 1 TEMPI D'INTERVENTO, DI ASSISTENZA TECNICA E PULIZIA DISTRIBUTORI

Gli interventi di assistenza tecnica su chiamata dovranno essere inferiori alle 3 (tre) ore e la frequenza degli interventi di pulizia e manutenzione giornaliera, così come dichiarato dal Gestore nella propria offerta tecnica.

### ART. 2 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti.

## PARTE III - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEL GESTORE

### ART. 1 - ONERI DEL GESTORE

Il gestore deve consegnare a tutto il personale impiegato nell'esecuzione del servizio tesserini di riconoscimento contenenti l'indicazione delle generalità dell'impresa di appartenenza, nonché il nominativo e la foto del dipendente.

### ART. 2 - OBBLIGHI DEL GESTORE

1. Il gestore deve dichiarare all'Istituto di avere steso il proprio piano di sicurezza ai fini delle verifiche dei dati e degli adempimenti previsti dal D.Lgs 81/2008; dovrà inoltre provvedere all'individuazione di idonee misure di prevenzione e protezione ed all'opportuna istruzione ed addestramento del personale tutto adibito al servizio.
2. Il gestore si obbliga a provvedere, a cura e carico proprio e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, per garantire, in ossequio al D.Lgs 81/2008, la completa sicurezza durante l'esecuzione del servizio e l'incolumità delle persone addette ai servizi stessi e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisoriale ed esonerando di conseguenza l'Istituto da ogni e qualsiasi responsabilità.

### ART. 3 - RESPONSABILITÀ' PER DANNI

Il gestore, per fatto proprio o di un suo dipendente, è espressamente obbligato per ogni danno, sia diretto che indiretto, che possa derivare a chiunque in dipendenza o connessione della gestione del servizio oggetto del presente capitolato.

Pertanto la ditta, all'inizio dell'attività, dovrà essere in possesso di una polizza di assicurazione non inferiore ad € 1.500.000,00 per ogni singolo sinistro. Detta polizza dovrà essere nuovamente presentata all'Istituto scolastico ad ogni suo rinnovo obbligatorio.

PARTE IV – PERSONALE

ART. 1 - PERSONALE - RISPETTO DELLE NORMATIVE VIGENTI

1. Il gestore deve osservare nei riguardi dei propri dipendenti, nell'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale.

2. Deve, altresì, applicare nei confronti dei propri dipendenti, nell'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto, un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori del settore, nonché un trattamento economico complessivamente non inferiore a quello risultante dagli accordi integrativi locali in quanto applicabili.

E' tenuto altresì a continuare ad applicare i sindacati contratti collettivi anche dopo la scadenza, fino alla loro sostituzione.

3. Il gestore deve osservare le disposizioni in materia di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro (D.P.R. 547/55, D.P.R. 303/56, D.Lgs 81/2008 e le direttive 89/392/CEE e 91/368/CEE), nonché le disposizioni in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro.

PARTE V - DISCIPLINA AMMINISTRATIVA

ART. 1 - INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'amministrazione scolastica, in caso di gravi e reiterati disservizi imputabili all'impresa, si riserva di risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere correttamente nel termine di 5 giorni dal ricevimento della messa in mora, ai sensi dell'art. 1456 C.C., fatta salva la possibilità di risarcimento per maggiori danni.

ART. 2 - RECESSO

1. Il gestore è tenuto all'accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale dal contratto, che si risolverà automaticamente nei seguenti casi:

- non rispondenza del servizio richiesto;
- non veridicità delle dichiarazioni fornite;
- cessione della Ditta, dell'attività da parte del Concessionario, oppure fallimento concordato preventivo o altra procedura concorsuale che dovesse coinvolgere lo stesso;
- mancato o ritardato pagamento del contributo annuo nei termini indicati dall'Istituto;
- perdita delle necessarie licenze o autorizzazioni allo svolgimento delle attività;
- per ogni altra inadempienza o fatti non contemplati che rendano impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi art. 1453 Codice Civile.

2. In caso di rescissione del contratto per inadempienza della Ditta, la stessa non riceverà alcun rimborso dei versamenti già effettuati.

#### ART. 3 - SPESE

Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti al contratto saranno a carico dell'aggiudicatario.

#### ART. 4 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie comunque attinenti all'interpretazione o all'esecuzione del contratto, è stabilita la competenza esclusiva del Foro dove ha sede l'Istituto.

#### ART. 5 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il gestore è responsabile del trattamento dei dati personali dell'Istituto dei quali venga eventualmente a conoscenza nel corso dell'esecuzione del presente contratto. Tali dati quindi potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del presente contratto.

### **SEZIONE II NORME SPECIFICHE**

#### PARTE I - LOCALI, ARREDI, IMPIANTI E ATTREZZATURE

##### ART. 1 - LOCALI, UTENZE E ALLESTIMENTI

1. L'Istituto mette a disposizione del gestore gli spazi in cui dovrà installare i distributori.

Sarà garantita l'erogazione dell'energia elettrica e dell'acqua necessarie per il funzionamento dei distributori.

2. Il gestore non può rivendicare, in nessun caso danni derivanti dal mancato funzionamento dovuto a sospensioni dell'erogazione di energia elettrica o di acqua.

3. L'Istituto inoltre è sollevato da ogni responsabilità e richiesta di risarcimento danni in caso di atti vandalici o scasso arrecati ai distributori.

##### ART. 2 - RICONSEGNA

Alla scadenza del contratto il gestore si impegna a riconsegnare all'Istituto gli spazi, rimuovendo le proprie apparecchiature entro 5 giorni dalla scadenza.

##### ART. 3 MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE

Il gestore deve garantire il regolare funzionamento dei distributori automatici tramite idonea manutenzione ed interventi di assistenza tecnica tempestivi.

È a carico del gestore provvedere alla pulizia, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei distributori.

#### ART. 4 DISTRIBUTORI

I distributori, fabbricati non prima del 2023 come dichiarato nell'offerta tecnica, dovranno essere conformi per caratteristiche tecniche ed igieniche alle normative vigenti in materia. Tali distributori dovranno:

- riportare una targhetta con il nominativo del Responsabile del servizio;
- riportare il nominativo e la ragione sociale del gestore ed il recapito telefonico;
- essere dotati di chiare indicazioni sulle tipologie di prodotti offerti e sul relativo prezzo;

L'Istituto è sollevato da ogni responsabilità per eventuali danni causati a persone o cose per prodotti difettosi o igienicamente inadeguati e per cattivo funzionamento, incendio, furti, esplosione delle macchine distributrici.

Il luogo di installazione dei distributori all'interno dei locali dell'Istituto sarà concordato con il Dirigente Scolastico, che si riserva comunque la facoltà di poter richiedere lo spostamento/rimozione, senza addebito di alcun onere, per ragioni legate a proprie necessità.

#### ART. 5 DIRITTO DI CONTROLLO

È facoltà del Dirigente scolastico effettuare, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune, controlli per verificare la rispondenza del servizio fornito dalla ditta alle prescrizioni contrattuali.

### PARTE II - MODALITÀ' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

#### ART. 1 - QUALITÀ' DEI PRODOTTI ALIMENTARI

1. Tutti i prodotti devono essere di ottima qualità, di marche conosciute a livello nazionale.

Qualità e prezzi dei prodotti posti in vendita nei distributori automatici sono quelli riportati nell'allegato foglio-listino prezzi, che fa parte integrante del presente Contratto.

3. È fatto divieto di introdurre e vendere prodotti diversi da quelli elencati salvo autorizzazione preventiva del Dirigente Scolastico.

#### ART. 2 - DETERMINAZIONE DEI PREZZI

I prezzi relativi ai generi erogati dai distributori come da foglio-listino prezzi presentato in sede di gara non potranno essere aumentati per un periodo di almeno dodici mesi dall'inizio della gestione del servizio.

Successivamente essi, con cadenza annuale, potranno essere soggetti ad aggiornamenti. Il gestore, in sede di comunicazione dell'aggiornamento dei prezzi, dovrà produrre al Dirigente Scolastico una relazione atta a indicare le motivazioni e i documenti giustificativi. Tali maggiorazioni dovranno essere approvate dall'Istituto.

**ART. 3**

Per tutto quello non riportato nel presente contratto fanno fede gli allegati alla RDO n. 4449740 (Disciplinare di Gara, il Capitolato Speciale d'Oneri nonché tutta la documentazione di gara).

Firma per accettazione

OVDAMATIC S.P.A.

Legale Rappresentante  
Giorgio Barozzi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria Luisa Mastrogiovanni